



**COMUNE DI FERRANDINA**  
Provincia di MATERA

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  
DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 dell'8.04.2008**  
**Data di entrata in vigore: \_\_\_\_\_**

# COMUNE DI FERRANDINA

## Provincia di MATERA

### REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

#### **Art. 1** **Istituzione**

Il presente Regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza Onoraria" ai cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli ambiti ed attività pubbliche e private.

#### **Art. 2** **Oggetto**

Il Comune di Ferrandina adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria".

Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ferrandina od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera.

#### **Art. 3** **Modalità del conferimento**

La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio comunale, appositamente convocato in seduta straordinaria, mediante la consegna di una pergamena che attesti l'iscrizione simbolica, tra la popolazione della Città, di cittadini anche stranieri che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 2.

È conferita con deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La proposta di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

La segnalazione di attribuzione di cittadinanza onoraria può essere avanzata da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino.

Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli affari esteri.

#### **Art. 4 Procedura**

Il Servizio incaricato del procedimento, ricevuta la proposta, richiede la seguente documentazione per la predisposizione della proposta di deliberazione consiliare:

1. il certificato generale del casellario giudiziale;
2. il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
3. ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

#### **Art. 5 Rilascio attestato**

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena da parte del Sindaco e riportante la seguente dicitura: Città di Ferrandina Provincia di Matera gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.

Copia di tutti gli atti, compreso l'attestato, è conservata in apposito fascicolo del Servizio competente.

#### **Art. 6 Cerimonie pubbliche**

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie, ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

#### **Art. 7 Disposizioni finali**

È istituito un registro delle concessioni dell'onorificenza nel quale sono iscritti coloro cui è conferita la "cittadinanza onoraria".

L'iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, è curata dal funzionario del Servizio affari generali ed istituzionali, appositamente designato, e controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.